

**UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEL TIRRENO"**

*c/o Comune di Valdina (ME)
Via Torre, 2 – tel. 090 9977008 - fax 090 9977553*

Deliberazione **Copia** del Consiglio dell'Unione n. **4** del **30.12.2010**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEL TIRRENO".-**

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18,15 e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Valdina – Comune capofila – si è riunito il Consiglio dell'Unione convocato in via ordinaria dal Sindaco del Comune capofila, così come previsto dall'art. 10 dello statuto dell'Unione, con avviso prot. n. 18 del 22.12.2010, notificato al domicilio dei consiglieri nelle dovute forme di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
1. Brigandì Felice		X
2. Salvo Franco	X	
3. Gazzara Pasquale		X
4. Iannello Giuseppe	X	
5. Vianni Antonino	X	
6. Casella Epifanio	X	
7. Tita Vincenzo	X	
8. Celi Antonio	X	
9. Visalli Giuseppe		X
10. Abate Rosario	X	
11. Schepisi Vita Viviana		X
12. Bertino Daniele	X	
13. Catanese Giuseppe		X
14. La Fauci Demetrio	X	
15. D'Andrea Giuseppe	X	

Assiste il Segretario dell'Unione Dr.ssa Rossana Carrubba;

Il Presidente passa alla trattazione del 4° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno".

Il Presidente illustrata la proposta pone la stessa ai voti.

La proposta ottiene il seguente risultato:

Presenti: 10; Votanti: 10; Favorevoli: 10;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 241, come recepita dall'art. 1, co. 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- per la regolarità tecnica, il Segretario Comunale in assenza del Responsabile di P.O., ha espresso parere Favorevole;
- per la regolarità contabile, la proposta non comporta parere;

Vista la L.R. 44/91;

Vista la L.R. 48/91;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Con la superiore votazione

DELIBERA DI

Approvare l'unita proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

**UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEL TIRRENO"
(PROVINCIA DI MESSINA)**

Proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione

OGGETTO: *Approvazione regolamento Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno"*

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno", titolo II "Organizzazione di governo", articoli 10./14, con i quali viene disciplinata la elezione e le competenze del Consiglio dell'Unione;

CONSIDERATO che le norme statutarie precedono l'adozione del regolamento diretto a disciplinare in dettaglio le modalità di funzionamento del Consiglio dell'Unione, per le consultazioni consiliari ;

Visto l'O.A.EE.LL., la vigente normativa statale e regionale, vigente, lo Statuto dell'Unione

PROPONE

1.L'adozione del regolamento del Consiglio dell'Unione "Valle del Tirreno" composto da articoli, allegato, quale parte integrante della presente proposta;

dare atto che il regolamento entrerà in vigore, nei termini previsti dalla normativa vigente

Il Presidente
Domenico Antonuccio



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL TIRRENO"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE		
UFFICIO PROPONENTE	SETTORE INTERESSATO	
Oggetto:	Approvazione regolamento Consiglio dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno.-	
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:</p> <p>1. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".</p> <p>Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:</p>		
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE	
	Data <u>27.12.2010</u> IL RESPONSABILE <u>IL RESPONSABILE</u> IN ASSUNTO DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IL RESPONSABILE VIENE RECONFERMATO	
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON COMPORTA SPESA E PERTANTO NON COMPORTA PARERE	
	Attestandone la copertura finanziaria.	
	e SPESA DIMINUZIONE DI ENTRATA	
	Al Codice _____ ex Cap. _____ Imp. _____	
	Data _____ IL RESPONSABILE _____	
DATA DELLA SEDUTA	Decisione della Giunta dell'Unione	IL VERBALIZZANTE
_____	_____	_____
DELIBERAZIONE NUMERO _____		

Regolamento disciplinante il funzionamento
del Consiglio dell'Unione dei Comuni della
"Valle Del Tirreno"

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio dell'Unione solo negli aspetti non regolati da altre disposizioni di legge, statuto e regolamentari. Il presente regolamento assicura l'ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione a quanto disposto dagli artt. 7 e 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con Decreto Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, nonché secondo le disposizioni vigenti nella Regione Siciliana (LL.RR. 48/91; 7/92; 26/93; 23/98; 35/98; 30/2000).

Articolo 2

Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione, di regola, si riunisce nell'apposita sala individuata presso la sede legale dell'Unione.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o particolari motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, o per particolari necessità, può convocarlo, con provvedimento motivato, in diverso luogo, dandone avviso ai Comuni facenti parte dell'Unione.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio dell'Unione.

Articolo 3

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri dell'Unione partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dalla Giunta dell'Unione, nonché a quelle cui la stessa aderisce.
2. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun Comune dell'Unione.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio dell'Unione, sentiti i capigruppo, ove nominati.

Articolo 4

Nomina e composizione

1. Ciascun Comune è rappresentato nel Consiglio rispettivamente da 3 (tre) Consiglieri Comunali, di cui uno appartenente alla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale.
2. Il numero dei consiglieri non potrà in nessun caso superare i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione.
3. Ove, a seguito dell'ammissione nell'Unione di nuovi comuni o per sopravvenute modificazioni legislative, l'applicazione del criterio di cui al comma 1) dovesse determinare un superamento del numero massimo consentito di consiglieri, la rappresentanza di ciascun comune in seno al Consiglio sarà rideterminata nella misura necessaria per rientrare nei limiti di legge.
4. L'elezione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi a seguito di elezioni, o dalla data di ammissione del nuovo Comune all'Unione.
5. I componenti del consiglio restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei Comuni aderenti.
6. Analogamente si procede all'integrazione del Consiglio nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica. Nel caso di cessazione del consiglio comunale per

dimissioni o per altra causa, le funzioni dei consiglieri eletti sono esercitate dal commissario fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

7. Il Consiglio dell'Unione, preliminarmente, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio dell'Unione elegge, altresì, un Vice Presidente. La Presidenza e la Vice Presidenza competono, a rotazione, ai rappresentanti dei Comuni aderenti all'Unione.

8. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere presente più anziano per età.

9. Presidente e Vice Presidente rimangono in carica per mesi 12 e comunque, fino a quando non si proceda alla loro sostituzione con la nuova votazione.

Articolo 5

Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni che la costituiscono e pertanto ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio dell'Unione può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.

3. Rientra nelle competenze del Consiglio dell'Unione l'adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dallo statuto e dal regolamento nonché di quelli riservati dalla legislazione regionale al Consiglio Comunale.

Articolo 6

Sessione e convocazione

1. L'attività del Consiglio dell'Unione si svolge in seduta ordinaria o urgente.

2. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima; quelle urgenti almeno 24 ore prima.

3. La convocazione del Consiglio dell'Unione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax, nel domicilio eletto nel territorio del Comune di cui sono rappresentanti.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, può avvenire fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione, per la sua affissione nell'albo Pretorio, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.

7. L'avviso di convocazione deve indicare:

a) Il giorno e l'ora dell'adunanza;

b) L'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;

c) Il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;

d) L'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

8. Le sedute del Consiglio dell'Unione di regola sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone avviene in seduta segreta e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
9. Il Consiglio dell'Unione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nella seduta di prosecuzione è necessaria la presenza di $\frac{2}{5}$ dei Consiglieri in carica.
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi per cui la legge preveda una maggioranza diversa.
11. Alle sedute, senza diritto di voto, hanno diritto a partecipare e prendere la parola il Presidente dell'Unione e i componenti la Giunta.

Articolo 7

Presidenza

1. La presidenza delle sedute del Consiglio dell'Unione è di diritto assunta dal Presidente come previsto dallo Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal consigliere più anziano per età.

Articolo 8

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente provvede a disciplinare le attività dell'assemblea e dispone l'osservanza del presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Il Presidente autorizza ogni soggetto estraneo al Consiglio dell'Unione, ma legittimamente partecipante, a prendere la parola, ove richiesto, a norma del presente regolamento.
5. Il Presidente provvede alle comunicazioni necessarie nei confronti del Segretario dell'Unione per i rispettivi e conseguenti adempimenti.

Articolo 9

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate al Consiglio dell'Unione, da parte del Presidente dell'Unione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Al termine del mandato, il Presidente presenta il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche al Consiglio.

Articolo 10

Consiglieri dell'Unione

1. Lo status giuridico ed economico dei componenti del Consiglio dell'Unione è quello previsto dalla legislazione regionale per i Consiglieri Comunali.
2. Qualora un componente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio dell'Unione. A tale riguardo, il

Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Consiglio dell'Unione eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio dell'Unione, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato, delibera, mediante scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, in merito all'eventuale decadenza dalla carica.

4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri sono disciplinate dal presente regolamento.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal presente regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscerne ogni altro utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. I Consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione o presso uffici appositamente individuati e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

CAPO II

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Articolo 11

Diritti dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse delle comunità rappresentate ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come recepito in Sicilia con L.R. 30/2000. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione.

2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni e proporre risoluzioni.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

4. Ai sensi dell'art. 43, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Articolo 12

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Unione sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Presidente o della Giunta dell'Unione, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Unione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri dell'Unione e contenga la domanda di convocazione del Consiglio dell'Unione.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 15 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

Articolo 13

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente e/o degli Assessori, su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Articolo 14

Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Presidente e agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta ai predetti amministratori dell'Unione per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale.
4. Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) Se deve essere data risposta scritta, che si provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) Se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
 - c) Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Presidente, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
6. Per la trattazione dell'interrogazione nel Consiglio dell'Unione dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) L'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) Il Presidente o l'Assessore ovvero il Consigliere delegato hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) L'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto.Complessivamente ciascuno dispone di 10 minuti di tempo.

Articolo 15

Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i Capigruppo consiliari.

CAPO III

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

Articolo 16

Distinzione delle sedute – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - urgenti - pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie:** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione.
3. **Sedute urgenti:** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione ordinaria.
4. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. In tal caso il Consiglio dell'Unione può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio dell'Unione escano dall'aula.

Articolo 17

Numero legale

1. Il Consiglio dell'Unione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso e la prosecuzione a quorum ridotto ad 1/3 dei componenti. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga di nuovo meno il numero legale di 1/3 dei componenti, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno ed alla stessa ora, senza ulteriore avviso di convocazione.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle adunanze, la presenza dei 2/5 dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. Non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza:
 - a) Coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione;
 - b) I Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - c) Il Presidente dell'Unione ed i membri della Giunta che intervengono alle riunioni consiliari senza diritto di voto.
6. Qualora anche nella seduta di prosecuzione non dovesse risultare presente il quorum richiesto, la sessione deve considerarsi chiusa.
7. In tal caso il Consiglio dell'Unione dovrà essere convocato con un nuovo avviso.
8. Il ricorso all'utilizzazione dell'ora di sospensione della seduta può essere utilizzato soltanto una volta nell'ambito della stessa sessione.

Articolo 18

Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini

1. L'avviso di convocazione deve essere recapitato secondo le norme stabilite nello Statuto dell'Unione;
2. Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune di appartenenza. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno consegnati tutti gli atti relativi alla detta carica, anche a mezzo fax.
3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la Segreteria provvede al recapito della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della Segreteria dell'Unione, entro i termini previsti dallo Statuto, è pubblicato all'Albo pretorio dell'Unione e dei Comuni dell'Unione.
6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Articolo 19

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta ordinaria e/o urgente del Consiglio dell'Unione ed è compilato dal Presidente in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza, nell'ordine che segue:
 - a) Le comunicazioni del Presidente dell'Unione;
 - b) Le proposte delle autorità governative;
 - c) Le proposte dell'autorità regionale;
 - d) Le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - e) Le proposte del Presidente dell'Unione, degli assessori e dei consiglieri comunali;
 - f) Le interrogazioni;
 - g) Le mozioni;
 - h) Le interpellanze;
 - i) Da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio dell'Unione e con l'assenso della maggioranza di questo.

Articolo 20

Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'O.A.EE.LL., ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria presso la sede dell'Unione o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti dal vigente O.R.EE.LL.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

Articolo 21

Registrazioni audiovisive

1. È facoltà del Presidente del Consiglio dell'Unione disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. I consiglieri hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO IV

SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Articolo 22

Disciplina delle adunanze

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio dell'Unione stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendolo risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla Polizia Municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
5. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal Vice Presidente.

Articolo 23

Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione sono pubbliche. Pertanto qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio dell'Unione può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla polizia municipale, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio.

Articolo 24

Segreteria dell'adunanza

Il Segretario comunale nominato Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio dell'Unione con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede, a norma di statuto, con altro Segretario di Comune dell'Unione.

3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi dell'Unione.

4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio dell'Unione.

5. Ove richiesto dal Presidente in aula è ammesso l'intervento del Segretario dell'Unione per chiarire esporre e spiegare esclusivamente aspetti tecnico - amministrativi delle questioni controverse.

6. Nel caso in cui il Segretario dell'Unione deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte dal consigliere più giovane per età.

Articolo 25

Scrutatori - Nomina - Funzioni

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. Le minoranze, se presenti, devono essere rappresentate nella misura di un terzo degli stessi scrutatori.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione.

Articolo 26

Interventi

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Articolo 27

Ordine dei lavori - Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio dell'Unione inizieranno se è stato raggiunto il numero legale all'orario fissato nell'avviso di convocazione. Qualora all'inizio di seduta manchi il numero legale, i lavori sono rinviati all'ora successiva.

2. Se, trascorsa un'ora, non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'Assemblea, il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 60 minuti ovvero rinviare la seduta all'indomani.

5. Nel caso in cui la seduta di prosecuzione vada deserta, dovrà essere effettuato nuovo avviso di convocazione.

Articolo 28

Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni ha facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a 10 minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza, a meno che non si voti all'unanimità per la sua iscrizione in seduta ad apertura della stessa e, quindi, in presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Articolo 29

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri dell'Unione hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio dell'Unione, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.
4. Ogni Consigliere e gli estranei legittimamente partecipanti alle sedute del Consiglio dell'Unione ovvero alle commissioni sono personalmente responsabili di quanto dagli stessi affermato.
5. Le dichiarazioni dei Consiglieri che contengano espressioni offensive nei confronti di altri amministratori o dei soggetti estranei di cui sopra, a richiesta sono trascritte nel verbale.

Articolo 30

Esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio dell'Unione.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. Le giustificazioni di assenze dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio dell'Unione. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Articolo 32

Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio dell'Unione decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio dell'Unione è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Articolo 33

Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.

3. La discussione si conclude con la votazione.

Articolo 34

Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio dell'Unione stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato ai consiglieri assenti almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO V VOTAZIONI

Articolo 35

Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la legge, lo statuto o il regolamento espressamente lo prescrivono.

3. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio dell'Unione.

Articolo 36

Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento, dopo la illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - Discussione generale;
 - Discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) La questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) La questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) L'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) Gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - e) Le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - f) Il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Articolo 37

Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente, sentito il Segretario dell'Unione ove necessario.

Articolo 38

Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Articolo 39

Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione, anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Articolo 40

Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il

numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio dell'Unione.

CAPO VI VERBALI DELLE SEDUTE

Articolo 41

Verbale delle sedute - Contenuto e firma

Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio dell'Unione e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) Ingiuriose;

b) Contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) Di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta, dal Segretario e dal Consigliere Anziano per età.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legislazione regionale vigente in materia e quella statale compatibile.

Articolo 43

Publicità e diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nella L.R. 10/91, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula delle adunanze, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Articolo 44

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Gianni Antonino

Il Consigliere Anziano
F.to Salvo Franco



Il Segretario
F.to Dr.ssa Rossana Carrubba

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Valdina sede legale dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno" per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.05.11 e fino al 20.05.11.

L'addetto alla pubblicazione

F.to Il Segretario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991, n. 44 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Valdina sede legale dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno".

Valdina, _____

F.to Il Segretario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, co. 2°, della L.R. 03.12.1991, n. 44.-

Valdina, _____

F.to Il Segretario

E' copia conforme per uso amministrativo.

Valdina, _____

Il Segretario





Comune di Valdina
Provincia di Messina

via Torre, 2 - 98040
tel 090 9977008
fax 090 9977553
Codice Fiscale 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836
mail areaamministrativa@comune.valdina.me.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 05.05.2011 al 20.05.2011 al n. 365 del Registro delle Pubblicazioni.

Valdina, 06.06.2011


IL RESP. LE DELLA PUBBLICAZIONE


Vista la superiore attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni si certifica che la presente *delibera di Consiglio n.04 dell'Unione dei Comuni "Valle del Tirreno"* è stata affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05.05.2011 al 20.05.2011.-

Valdina, 06.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE


